

OSSERVATORIO SULLA CORTE COSTITUZIONALE

Rito abbreviato - Nuove contestazioni

La decisione

Rito abbreviato - Accesso - Nuove contestazioni - Fatto diverso - Criterio della prevedibilità (Cost., artt. 3, 24, co. 2; c.p.p. art. 516, co. 1).

È costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 24, co. 2, Cost. l'art. 516, co. 1, c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.

CORTE COSTITUZIONALE, 5 dicembre 2014, n. 273 - NAPOLITANO, *Presidente* - FRIGO, *Redattore*.

Osservazioni a prima lettura

1. Con la sentenza n. 273, depositata il 5 dicembre 2014, la Consulta ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 516 c.p.p. nella parte in cui non prevede, per l'imputato, la facoltà di chiedere al giudice del dibattimento già in corso il rito abbreviato relativamente al fatto diverso, come delineatosi durante l'istruzione, che formi oggetto di nuova contestazione.

La Corte di Appello rimettente aveva sollevato questione di legittimità della predetta disposizione per violazione degli artt. 3 e 24, co. 2, Costituzione, prospettandone dunque il contrasto con i principi di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa, atteso che, nell'ipotesi di emersione dibattimentale di un fatto non risultante all'avvio dell'azione penale, l'imputato si verrebbe a trovare in posizione differente e deteriore, in punto di facoltà di accesso al rito alternativo, rispetto a chi fosse chiamato a rispondere della stessa imputazione fin dall'inizio del procedimento.

Il caso è diverso, aveva puntualizzato il giudice *a quo*, dalle fattispecie che diedero origine alle declaratorie di incostituzionalità di cui alle sentenze n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012, intervenute sempre in materia di nuove contestazioni dibattimentali.

La prima pronuncia, infatti, afferiva alle sole contestazioni cosiddette tardive o patologiche, ossia riguardanti fatti che già risultavano dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale, mentre la seconda concerneva la sola contestazione suppletiva fisiologica di un reato concorrente ai sensi dell'art. 517 c.p.p.

Il processo davanti alla Corte di Appello di Lecce, invece, aveva per oggetto una imputazione (estorsione aggravata consumata) che era stata modificata, ai sensi dell'art. 516 c.p.p., durante il primo grado di giudizio rispetto

all'originario addebito di estorsione tentata: perciò si era in presenza della fisiologica contestazione di un fatto diverso, legata alle nuove risultanze della istruzione dibattimentale.

Nel riconoscere la fondatezza della questione così come prospettata, la Corte ha affermato la sostanziale continuità della sua decisione con gli indirizzi interpretativi consacrati nelle sentenze già valorizzate dal giudice rimettente.

Ha inoltre richiamato i coerenti principi stabiliti con le pronunce n. 265 del 1994 (in materia di patteggiamento) e n. 530 del 1995 (in materia di oblazione), pure emesse in fattispecie disciplinate dagli artt. 516 e 517 c.p.p.

La Consulta ha poi precisato la chiara correlazione esistente tra contestazione di reato concorrente e contestazione di fatto diverso, evidenziando i connessi, comuni risvolti processuali.

In entrambi i casi, la nuova contestazione avviene quando il termine per la richiesta di giudizio abbreviato è già scaduto, ciò che oggettivamente può pregiudicare il diritto dell'imputato di avvalersi di tale rito alternativo - il quale presuppone, al contrario, la compiuta e definitiva conoscenza dell'accusa mosagli fin dall'originario esercizio dell'azione penale.

Pertanto, non solo qualora alla prima imputazione ne venga aggiunta una connessa, ma anche quando essa sia modificata nei suoi caratteri essenziali (contestazione fisiologica di fatto diverso), non possono non essere restituiti all'imputato termini e condizioni per esprimere adeguatamente le proprie opzioni defensionali.

Tanto più, ha sottolineato la Corte, ove si rifletta che detta modifica non si limita a immutare in modo significativo la fisionomia fattuale del tema d'accusa, ma proietta rilevante incidenza sul quantum di pena cui l'imputato si trova esposto, e, conseguentemente, sulla effettiva portata del beneficio premiale ricollegato alla scelta del rito speciale.

Da ultimo, la sentenza in esame si è preoccupata di escludere che il regime censurato potesse rinvenire ragionevole giustificazione negli obiettivi di deflazione processuale tipici del rito abbreviato, ovvero nella prevedibilità della ipotesi di variazione dibattimentale dell'imputazione, in un sistema di stampo accusatorio.

Sotto il primo aspetto, ripetendo le argomentazioni già svolte nella pronuncia n. 237 del 2012, la Corte ha rilevato che l'accesso al rito alternativo, pur a dibattimento già instaurato, resta comunque idoneo a produrre un risultato di economia processuale, quantomeno permettendo al giudice di decidere sulla nuova imputazione senza ricorrere al supplemento di istruzione previsto dall'art. 519 c.p.p.; in ogni caso, le ragioni della deflazione e della speditezza procedimentale devono evidentemente cedere rispetto alla effettività del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.

In ordine al secondo profilo, ha osservato la Corte come non sia esigibile dall'imputato una preventiva valutazione della opportunità di accedere a un rito alternativo tenendo conto anche della possibile eventualità che, in un regime basato sulla regola della formazione della prova in dibattimento, l'accusa originariamente spiccata nei suoi confronti possa successivamente subire una trasformazione - e la cui portata rimane, ovviamente, del tutto imprecisata al momento della scadenza del termine utile per la formulazione della richiesta.

2. La pronuncia era in qualche modo attesa e scontata, se si pone mente al percorso avviato dalla Consulta già nel 1994 con riguardo alla domanda di patteggiamento, di recente ripreso proprio con riferimento alle contestazioni suppletive di cui all'art. 517 c.p.p.

Ne è risultato via via eroso l'originario sistema codicistico, imperniato su rigide preclusioni e sulla insanabile incompatibilità fra giudizio ordinario e modelli procedurali alternativi, attraverso la introduzione di un ventaglio di ipotesi di restituzione in termini per l'accesso ai riti speciali a fronte dell'emersione dibattimentale di nuove contestazioni - necessarie, queste ultime, a garantire un ragionevole grado di flessibilità della imputazione accusatoria.

Non vi è dubbio che abbiano operato nella stessa direzione le novelle legislative a cavallo dell'anno 2000, le quali hanno, fra l'altro, configurato l'accesso al giudizio abbreviato come l'esercizio di un diritto soggettivo dell'imputato, non comprimibile né dal Giudice, né dal Pubblico Ministero.

Non è superfluo allora ricordare che condizione primaria per il pieno svolgimento delle attribuzioni difensive, a partire dalla più strategica della scelte, ossia quella del rito, è la garanzia che l'imputato abbia, fin dal primo momento dell'azione penale, chiara e compiuta contezza degli esatti termini dell'accusa spiccata nei suoi riguardi.

Una volta instaurato il dibattimento ordinario, è proprio il mutamento della imputazione, come regolato attraverso il regime delle contestazioni, che mette in grave tensione la adeguata esplicazione del diritto di difesa.

Preso atto della sostanziale fluidità della imputazione, e dunque della non eccezionalità della sua modifica o integrazione, stante la fisiologica struttura aperta dell'accertamento dibattimentale, è il principio di correlazione fra accusa e difesa a evidenziare la palese insufficienza per l'imputato della sola facoltà di chiedere, a contestazione avvenuta, nuove prove ovvero, ancora più semplicemente, un mero termine.

Se si vuole davvero ripristinare il diritto di difesa nella pienezza delle sue prerogative, deve piuttosto riconoscersi la facoltà di rinnovare la richiesta di riti alternativi: a fronte del mutamento dei motivi dell'accusa, in altri termini,

vanno restituiti all'imputato, anche in virtù del principio di parità di trattamento, termini e condizioni per esercitare congruamente le proprie scelte, a partire dalla eventuale opzione per il giudizio abbreviato.

Poco importa se da ciò deriva un vulnus alla logica dell'economia processuale o una scissione della finalità deflattiva dall'esperimento dei riti premiali: la effettiva salvaguardia del diritto di difesa e la regola che vieta irragionevoli discriminazioni impongono che, a seguito e per effetto delle intervenute modifiche dell'originario capo di accusa, l'imputato sia riportato nella stessa posizione, in punto di facoltà di accesso al giudizio speciale e alla correlata diminuzione di pena, di chi è stato chiamato a rispondere fin dall'inizio della medesima imputazione.

MARCO PETRINI